

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3017

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MATTESINI, VELO, GIOVANELLI, CODURELLI, RIGONI, PEDOTO, ARGENTIN, MELIS, MADIA, DAMIANO, MISIANI, OLIVERIO, TIDEI, SCHIRRU, GNECCHI, BOFFA, BORDO, ESPOSITO, BERRETTA, DE PASQUALE, BOCCUZZI, BELLANOVA, BURTONE, FADDA, LARATTA, RICARDO ANTONIO MERLO, LOVELLI, PORTA, GATTI, SANTAGATA, MIGLIOLI, MAZZARELLA, MURER, MARCHI, DE BIASI, MOTTA, PIZZETTI, TOUADI, RAMPI**

Modifica all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354,  
in materia di visite agli istituti penitenziari

*Presentata il 3 dicembre 2009*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 26 luglio 1975, n. 354, recante « Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà », stabilisce, all'articolo 67, quali figure istituzionali, religiose e ispettive possono visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione.

Tra queste non sono individuate le figure dei presidenti delle province e dei sindaci dei comuni nel cui territorio sono situati gli istituti penitenziari, né altre figure istituzionali che invece possono svolgere un utile ruolo in questo campo.

Nel nostro Paese sono molteplici e consolidate le esperienze in cui gli enti locali, le cooperative sociali, le associazioni del terzo settore e le aziende sanitarie locali, collaborano in modo stabile (ad esempio attraverso protocolli d'intesa) con gli istituti penitenziari per l'attivazione di programmi e di iniziative aventi l'obiettivo condiviso di promuovere lo sviluppo di percorsi rieducativi tesi al recupero e al pieno reintegro nella società dei detenuti.

Oggi più che mai occorre considerare il carcere non più come una realtà separata e spezzare in modo irreversibile quella

spirale di incomunicabilità che ha caratterizzato e che caratterizza i rapporti tra carcere e mondo esterno.

Occorre creare e facilitare un lavoro sinergico tra gli istituti penitenziari e il territorio in cui essi insistono, anche al fine di dare piena applicazione all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, in cui viene enunciato il principio secondo cui « Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato ».

Tale concetto esiste da oltre mezzo secolo, nelle coscienze collettive oltre che nella normativa, quale principio civile indiscusso ma anche, purtroppo, palesemente inattuato.

Lo sviluppo ulteriore e il sostegno alle forme di collaborazione tra territorio e carcere sono una condizione essenziale per affrontare in modo serio ed efficace la finalità della pena, che è la rieducazione, e il reinserimento nella vita sociale e lavorativa dei detenuti.

La drammatica situazione interna a tutte le carceri, dovuta sia al sovraffollamento dei detenuti, sia alla consistente carenza di personale, così come i recenti e terribili episodi di violenza rendono ancora più necessario il rafforzamento del rapporto di collaborazione tra gli istituti penitenziari e il territorio.

Il coinvolgimento e la responsabilità anche di tutti gli attori, istituzionali e no, sono la condizione per impedire l'ulteriore decadimento di un'istituzione, come quella carceraria, che ha compiti di grande rilievo sia per la vita delle persone detenute e degli operatori, sia per l'intera collettività.

È pertanto necessario rendere più fluido e collaborativo il rapporto tra gli istituti penitenziari e le istituzioni locali, prevedendo l'ingresso anche senza autorizzazione dei sindaci e dei presidenti delle province, nonché degli assessori da questi delegati, nei medesimi istituti.

La presente proposta di legge vuole infatti porre rimedio alla già sottolineata lacuna normativa, anche alla luce delle ragioni e degli scopi di tali visite, ben specificati nel regolamento sull'ordinamento penitenziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, tra i quali, in particolare, la verifica delle condizioni di vita dei detenuti.

Se partiamo proprio dalle finalità indicate dal citato regolamento, il riconoscimento del ruolo dei presidenti delle province e dei sindaci, nonché degli assessori da questi delegati, appare come un'esigenza funzionale, se non addirittura come una necessità.

Non si può infatti parlare delle condizioni di un istituto penitenziario prescindendo dai problemi territoriali, per i quali la massima autorità locale è il sindaco, o dalle relazioni con la provincia e con il comune per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, edilizi, di istruzione pubblica, di attività di formazione professionale, di reinserimento lavorativo o di politiche abitative.

Vi sono, inoltre, anche le questioni degli affidamenti esterni e, come già rilevato, delle attività di formazione professionale e di inserimento lavorativo che coinvolgono pienamente l'amministrazione penitenziaria, i comuni, le province e il sistema scolastico.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Dopo la lettera *l-bis*) del primo comma dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunta la seguente:

« *l-ter*) il presidente della provincia, l'assessore provinciale delegato, il sindaco e l'assessore delegato del comune nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario ».

€ 1,00



\*16PDL0036860\*